

STATUTO DELLA:

FEDERACMA

**"Federazione Italiana
delle Associazioni Nazionali dei Commercianti Macchine
e delle ACMA territoriali"**

=====

TITOLO I°

I PRINCIPI

Art. 1

DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali dei Commercianti Macchine e delle ACMA territoriali (FEDERACMA), di seguito denominata Federazione, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore delle macchine ed attrezzature agricole, per il giardinaggio hobbistico e professionale, per il movimento terra, l'edilizia civile e stradale, i carrelli elevatori e le piattaforme aeree ed il noleggio in questi settori (escluso il settore Automotive - composto da auto, moto, camion, bus, camper e le macchine industriali statiche). La Federazione ha sede in Roma. Per esigenze strumentali o logistiche la sede della Federazione potrà essere trasferita con la sola decisione del Consiglio Direttivo.
2. La Federazione aderisce alla "Federazione Nazionale del Settore Mobilità - CONFCOMMERCIO MOBILITÀ", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico ed i Regolamenti, in armonia con quelli Confederali, rappresentando Confcommercio Mobilità nel proprio ambito categoriale.
3. La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali, subordinatamente al parere favorevole della Confcommercio Mobilità.
4. La sua durata è illimitata.

Art. 2

FINALITÀ'

1. La Federazione nell'interesse generale degli operatori rappresentati si prefigge di:
 - a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
 - b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio di tematiche comuni fino a portare a risoluzione le stesse nel comune interesse;
 - c) valutare e trovare soluzioni di carattere organizzativo economico e sociale;
 - d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di

ADESIONE: MODALITA' E CONDIZIONI

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta, sulla quale in caso di incertezze il Consiglio Direttivo potrà deliberare entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre in cui l'iscrizione viene formalizzata con il relativo pagamento della quota associativa.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo di lettera raccomandata, formale atto di dimissioni, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.
6. L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello confederale.
7. Gli operatori, le ACMA territoriali ed i sindacati associati sono tenuti a corrispondere secondo le delibere della Federazione le quote associative nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
8. Solo se in regola con le quote associative o i contributi sindacali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art.8, ovvero rappresentare la Federazione in Enti o commissioni ai sensi del precedente art.2, lett. e).
9. Il Presidente della Federazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
10. Le ACMA territoriali ed i Sindacati Provinciali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art.6, comma 4, dello Statuto confederale, consegnano annualmente alla Federazione l'elenco nominativo dei soci, con le relative schede di adesione sottoscritte, e l'elenco dei dirigenti.
11. La segreteria conserverà i documenti dell'associazione ivi compresi gli elenchi dei soci con le relative schede di adesione sottoscritte da un dirigente della Federazione e dei verbali di assemblea del Consiglio, della Giunta, del Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 5

DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per lo scioglimento della Federazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria;

b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art.4, comma 5;

c) per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;

d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) per mancato pagamento delle quote associative su delibera del Consiglio Direttivo.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6

SANZIONI

1. I gradi delle sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Proviviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

Art. 7

DOPPIO INQUADRAMENTO

1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente, qualora esista, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

2. La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale e viceversa.

3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione Mobilità e composto da un rappresentante della Federazione, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dall'Associazione territoriale a carattere generale interessata.

4. Per i soci effettivi della Federazione il Consiglio Direttivo stabilirà una quota annuale di adesione.

5. Le quote associative dovranno essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Eventuali quote di nuovi iscritti versate nel secondo semestre saranno considerate come versate nel mese di Luglio. La federazione, avendo l'obiettivo di far coincidere nel primo mese dell'anno il versamento delle quote associative, potrà richiedere all'iscritto, negli anni successivi, soltanto i ratei dei mesi mancanti per riportare anche la propria scadenza di versamento al mese di gennaio di ogni anno.



Frederico Monti

Giuliana D'Agostini

Adelle Mingione

6. Le aziende associate che fanno parte di un gruppo o che si possono far risalire alla stessa proprietà, possono iscrivere tutte le loro aziende del gruppo versando soltanto il contributo associativo per l'azienda con il fatturato più alto. In questo caso solo un'azienda del gruppo avrà diritto al voto in assemblea e potrà eventualmente contribuire agli organi statutari portando negli stessi una sola persona.

7. Delle quote associative la Federazione rilascerà regolare ricevuta.

TITOLO III°
ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 8

ORGANI

1. Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

1. Gli Organi della Federazione devono essere eletti a scrutinio segreto.
2. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
3. Le cariche elettive hanno la durata di CINQUE anni.
4. Il Presidente che ha ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.
5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative relativi all'esercizio precedente.

Art. 10

INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché di Direttore (o Segretario Generale) ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari od incarichi di partito.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dalla Federazione.

Art. 11

ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea della Federazione è composta dai Presidenti delle ACMA territoriali e/o dei Sindacati provinciali di cui all'art.3, lett. a), dai delegati delle Associazioni Nazionali e dagli operatori di cui all'art.3, lett. b).
2. Ogni presidente di ACMA Territoriale e/o Sindacato provinciale ha diritto ad un numero di voti pari al numero degli associati rappresentati.
3. Ogni operatore singolo di cui all'art.3, lett. b) ha diritto ad un voto.
4. Ogni associazione ha diritto a essere rappresentata nell'assemblea della Federazione con un numero massimo di tre delegati, in funzione del numero di partecipanti all'Associazione.
5. Per l'eventuale certificazione del rapporto associativo faranno fede gli elenchi numerati presenti nella segreteria della Federazione eventualmente integrati dagli elenchi degli iscritti alle ACMA territoriali ed ai sindacati provinciali
5. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 12

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci. In assenza del presidente l'assemblea potrà essere convocata dal presidente vicario o dalla Giunta.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno mediante lettera raccomandata, telefax o PEC - posta elettronica certificata - o secondo i più moderni mezzi tecnologici che ne garantiscano la ricezione (oppure: la spedizione e ricezione), da spedire almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione. Le assemblee potranno essere svolte anche in modalità digitale - videoconferenze - mantenendo, anche per queste i relativi verbali ed eventualmente registrazioni.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Revisore dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 25% dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero dei componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Revisore dei Conti.



*Procedura
Costo*

*Procedura
Costo*

*Procedura
Costo*

*Procedura
Costo*

*Procedura
Costo*

6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata via PEC, con preavviso di almeno 5 giorni, specificando la motivazione dell'urgenza.

7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, due o tre scrutatori ed il segretario; solo quest'ultimo può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

Art. 13

ASSEMBLEA: VALIDITA'

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni segrete, in caso di parità la votazione si ripete ed in caso di ulteriore parità la proposta si intende respinta. Qualora l'assemblea all'unanimità dovesse decidere per votazioni palesi, in caso di parità, prevarrà la parte che comprende il voto del Presidente.

3. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

4. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.

Art. 14

ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'assemblea in seduta ordinaria:

- elegge tra i suoi componenti ogni quinquennio il presidente dell'associazione;

- elegge tra i suoi componenti ogni quinquennio, tenuto conto dei membri di diritto di cui all'articolo 15, un numero di membri del Consiglio Direttivo fino ad arrivare a venti. Il Consiglio Direttivo così costituito, su proposta del Presidente o di un consigliere, potrà cooptare al proprio interno fino ad altri 5 Consiglieri con motivazioni di meriti o di competenza specifica in determinati argomenti;

- elegge ogni quinquennio il Revisore effettivo ed uno supplente;

- elegge ogni quinquennio tre membri effettivi ed uno supplente componenti il Collegio dei Probiviri;

- stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;

- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dalla Federazione;

- approva il bilancio preventivo

- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente Statuto;

- lo scioglimento della Federazione;
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Art. 15

UNIONI DI SETTORE

L'Assemblea di FEDERACMA istituisce, per la tutela di particolari esigenze ed interessi specifici, le Unioni di Settore, articolazioni della Federazione - aventi funzioni operative senza esercizio sociale e bilanci - per meglio focalizzare le esigenze specifiche dei vari settori merceologici.

Attualmente Federacma prevede la costituzione di 7 Unioni che rappresentano i seguenti settori:

- **UNACMA** Unione nazionale dei commercianti di macchine agricole;
- **UNAGREEN** Unione nazionale dei commercianti di macchine da giardino (hobbistiche e professionali);
- **UNAPARTS** Unione nazionale degli specialisti di ricambi agricoli e piccole attrezzature;
- **UNASERVICE** Unione nazionale delle officine di riparazione specializzate in macchine agricole e giardinaggio;
- **UNASAI** Unione nazionale degli specialisti delle macchine per la silvicoltura, per gli allevamenti e per l'irrigazione;
- **UNA2°HAND** Unione nazionale dei rivenditori di macchine agricole usate;
- **UNARENT** Unione nazionale dei noleggiatori di macchine agricole e da giardinaggio professionale.

Le Unioni si costituiranno man mano che ci saranno aziende, iscritte a FEDERACMA, che avranno interesse a condividere le tematiche e le azioni da compiere nel settore. Durante la fase d'iscrizione le aziende sceglieranno l'UNIONE a cui si intende appartenere (quella con cui si realizza il maggior fatturato). Potranno scegliere altresì le UNIONI con cui realizzano il 2° e 3° fatturato in ordine d'importanza ed in cui trovano interessi.

Non è esclusa la costituzione di altre UNIONI all'interno della Federazione, man mano che ci saranno gruppi di aziende che lo richiederanno. La richiesta di costituzione di una nuova UNIONE, effettuata dai soci, sarà definita dal Consiglio Direttivo.

Ogni UNIONE avrà un suo "Portavoce" ed un "Segretario". Tutte le Unioni che si saranno regolarmente costituite, saranno rappresentate nel Consiglio Direttivo.

Le assemblee delle UNIONI sono convocate con le stesse modalità adottate dalla Federazione.

Le Unioni di Settore perseguono il raggiungimento dei fini statutari di Federacma nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite. In ciascuna di esse si esprime, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che ne fanno parte.

Carlo
More
72
Carlo
More
72
Carlo
More
72
Carlo
More
72

Nell'attività delle Unioni di Settore deve realizzarsi la più continua partecipazione degli associati alla vita organizzativa, con l'obiettivo di consentire la massima rispondenza dell'azione di Federacma agli interessi dei singoli comparti.

Art. 16

ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Il Consiglio Direttivo di FEDERACMA può dare la possibilità ad Associazioni di commercianti già costituite in settori diversi dai settori delle UNIONI esistenti (ivi comprese, macchine movimento terra, macchine da costruzioni edili e stradali, carrelli elevatori, piattaforme aeree, noleggio ecc. ed escluse automobili, furgoni, camion e veicoli industriali, motociclette, biciclette, camper) e che manterranno statuto ed organi propri, ma che dovranno ispirarsi agli ideali della FEDERACMA. Tali Associazioni, a seguito di verifica dei propri organi statutari, dovranno fare richiesta di essere annesse come un'Associazione federata in FEDERACMA ed il Consiglio Direttivo dovrà decidere sull'annessione di tali Associazioni nella Federazione.

Le Associazioni entrate a far parte della Federazione manterranno i loro bilanci e la loro autonomia, sempre nel rispetto degli ideali associativi di Confcommercio Mobilità e Federacma. Contribuiranno, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, con il versamento di una quota annua alla Federazione ed avranno diritto ad essere rappresentati in Consiglio Direttivo da non più di tre membri in funzione del numero di associati rappresentati e che il Consiglio Direttivo stesso definirà.

Art. 17

ACMA TERRITORIALI - ASSOCIAZIONI COMMERCianti MACCHINE

Federacma si auspica, ove non già presenti, la nascita di organismi territoriali (province, regioni ecc.) che raccolgano tutti i commercianti, riparatori e ricambisti dei settori in cui la Federazione si colloca, eventualmente anche in ambito ASCOM.

La forma associativa formalizzata con atto privato o pubblico, che prevede statuto ed organi di gestione, consentirà di:

- . partecipare alle assemblee attraverso un proprio rappresentante (presidente dell'ACMA) che rappresenterà l'intero numero di associati;
- . essere presenti in Consiglio Direttivo con il proprio presidente;
- . fare massa critica di imprenditori del territorio provenienti da settori affini per confrontarsi con le istituzioni locali, definire la partecipazione alle fiere ed intraprendere un percorso di conoscenza e scambio tra imprenditori colleghi e non più concorrenti.

Art. 18

CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio della Federazione è composto da membri di diritto, membri eletti dall'Assemblea e membri cooptati dal Consiglio stesso. In caso di vacanza di un membro eletto del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25% dei suoi componenti od il Revisore dei Conti.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Revisore dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Revisore dei Conti.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche in videoconferenza.
5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni, a mezzo di posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente o con messaggistica telefonica, con preavviso di almeno tre giorni.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma segrete. Nelle votazioni segrete, in caso di parità, la votazione sarà ripetuta ed, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta. Nel caso in cui all'unanimità si decidesse per votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Art. 19

CONSIGLIO: COMPETENZE

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) detta i criteri d'azione della Federazione;
 - b) elegge nella prima seduta, dopo le elezioni, tra i soci della Federazione, tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento;
 - c) su proposta del Presidente, elegge ogni cinque anni, nel proprio seno, tre membri componenti la giunta;
 - d) su proposta del Presidente o di un consigliere, il Consiglio potrà cooptare al proprio interno fino ad altri 5 Consiglieri con motivazioni di meriti o di competenza specifica in determinati argomenti.
 - e) su proposta del Presidente, predisporre annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
 - f) su proposta del Presidente, stabilisce la misura delle quote associative dovuti dai soci per l'anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;

g) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale o Direttore della Federazione, che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio. Il Segretario Generale potrà essere scelto anche al di fuori degli associati;

h) approva e modifica i regolamenti interni;

i) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto od alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni ed, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

l) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei soci morosi;

m) all'interno del Consiglio Direttivo, al fine di collaborare come supporto alla PRESIDENZA ed al SEGRETARIO GENERALE, possono essere costituiti dei GRUPPI DI LAVORO il cui coordinatore relazionerà sulle conclusioni a cui si è addivenuti per specifici campi di interesse. Mentre altri Gruppi di Lavoro potranno essere costituiti in relazione alle esigenze delle UNIONI, al momento sono stati costituiti 5 gruppi di Lavoro per:

- ECONOMIA E FINANZA;
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AGRICOLTURA;
- INDAGINI E COMUNICAZIONE;
- INDIRIZZO POLITICO E STRATEGICO;
- SICUREZZA E FORMAZIONE.

I Gruppi di Lavoro si riuniranno ogni volta che servirà, su convocazione del proprio coordinatore ed almeno una volta l'anno prima dell'assemblea generale.

Art. 20

GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Presidente della Federazione che la presiede, dai tre Vice Presidenti e da tre membri eletti dal Consiglio, ai sensi dell'Art.19, lettera c) del presente Statuto.

2. Essa è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno mediante convocazione fatta senza formalità con almeno 5 giorni di preavviso rispetto alla data della riunione. Le riunioni di Giunta potranno svolgersi anche in videoconferenza.

3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere telefonica o con messaggistica telefonica con due giorni di preavviso.

4. La Giunta tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio o dal presente Statuto, provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica del predetto organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.

5. La Giunta decide in merito all'accoglimento delle richie-

ste di adesione dei soci sostenitori ed alle loro quote di partecipazione.

Art. 21

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.
2. Il Presidente:
 - dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - ha la gestione ordinaria della Federazione nel rispetto delle linee strategiche predisposte dal Consiglio Direttivo
 - presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse della Federazione;
 - vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all'Assemblea;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, richiedere e sottoscrivere affidamenti;
 - può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili o necessari all'ottenimento dei fini statutari, dopo l'autorizzazione del Consiglio Direttivo;
 - può richiedere ed ottenere firme certificate, può firmare certificati, attestati, contratti, convenzioni e protocolli d'intesa.

Art. 22

PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente Onorario, anche tra i non soci. La scelta potrà essere fatta con motivazioni di meriti, di competenze, di storicità nella Federazione o di particolari contributi dati alla Federazione o ad una delle Unioni che ne fanno parte.

Il Presidente Onorario rimarrà in carica per il tempo stabilito dal Consiglio direttivo.

Il Presidente Onorario avrà sostanzialmente funzione consultiva e potrà rappresentare la Federazione o una delle Unioni, su mandato specifico, in eventi o in tavoli di lavoro presso Enti e Ministeri dove la propria competenza sarà considerata indispensabile.

Art. 23

VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica del Presidente ne assume

le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dall'inizio della vacatio.

3. Preferibilmente i Vice Presidenti dovranno essere scelti con connotazione geografica NORD, CENTRO e SUD più ISOLE in Italia.

Art. 24

REVISORI DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti effettivo ed il Revisore dei Conti supplente sono eletti dall'Assemblea anche fra non soci; essi durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.
2. Il Revisore dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
3. Il Revisore dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
5. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.

Art. 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
4. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.

Art. 26

CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITA'

1. Possono essere eletti alle cariche sociali titolari o delegati delle aziende associate ovvero uno dei soci in caso di società di persone.

Art. 27

DIRETTORE

1. Il Direttore (o Segretario Generale) della Federazione è il capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuvava inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendosene le funzioni di Segretario quanto tale compito non sia espressamente attribuito ad un Notaio o ad un delegato confederale.

TITOLO IV°

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

Art. 28

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi della Federazione sono formati da:
 - a) contributi sindacali ovvero quote associative ordinari;
 - b) contributi sindacali ovvero quote associative integrativi;
 - c) contributi sindacali ovvero quote associative straordinari;
 - d) oblazioni volontarie;
 - e) quote associative dei Soci Sostenitori e proventi vari.

La Federazione non può in alcun modo distribuire utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 29

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno 75% dei votanti.
2. La stessa Assemblea con la medesima maggioranza, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
3. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ed ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 31

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio Mobilità, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

La Federazione Nazionale delle Associazioni dei Commercialisti Macchine (FEDERACMA) si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, ed in questo spirito informa il proprio Statuto del se-

guenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la federazione propugna nel paese;
- d) la solidarietà, fra le Componenti associative, fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso le Componenti associative, verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo ed integrato;
- f) l'eguaglianza fra le Componenti associative e fra le imprese aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge ed alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'europesmo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica tra le nazioni.

2. La Federazione si impegna conseguentemente ad impostare la sua azione, modello di riferimento per le Componenti associative e per le imprese associate, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
- e) condotta morale e professionale integra degli associati alla vita dell'organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi ed in particolare di quelli fra loro che rivestano incarichi in organismi interni od esterni alla Federazione;
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superamento interesse di essa

lo esiga;

g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

ART. 32

NORME TRANSITORIE

Il Presidente, i Consiglieri, i membri di Giunta, i Revisori ed il Collegio dei probiviri eletti dalla prima assemblea della Federazione, rimarranno in carica fino ad Ottobre 2022. Nell'assemblea ordinaria di Ottobre 2022 saranno elette tutte le cariche con durata di 5 anni come previsto da statuto.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Fioravanti Marco
Carlo Esposito
Pino Roberto
Vito Alito

Adelina Ingravallo

COPY CERTIFICATO LOMONALE
IDENTIFICAZIONE 21
- 7 GEN. 2021

Adile Mingrone Notario

